

XLIV.

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per spese della spedizione in Cina su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 108) — Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici e al personale di prima categoria dell'Amministrazione centrale degli affari esteri e del personale addetto alle Regie legazioni all'estero » (N. 123) — Approvazione del progetto di legge: « Ricostruzione dei palazzi e delle Regie rappresentanze italiane in Cina » (N. 132) — Approvazione del progetto di legge: « Disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendi e pensioni ed alla cedibilità degli stipendi » (N. 93) — Approvazione del progetto di legge: « Assegnazione di un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso, al premio » (N. 110) — Approvazione del progetto di legge: « Concorso dello Stato nella spesa occorrente per il nuovo ordinamento delle strade ferrate delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula pel periodo di tempo dal 1° gennaio 1902 al 30 giugno 1905 » (N. 127) — Approvazione del progetto di legge: « Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Crespina, Tripalle e Cenaia fin qui aggregate al comune di Fauglia (provincia di Pisa) » (N. 34) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Disposizioni riguardanti l'alienazione delle armi modello 1870-87 e dei materiali di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1901, n. 151 » (120) — Incidente sull'ordine del giorno; parla il senatore Codronchi per una dichiarazione; il presidente ne prende atto — Proposta del senatore Canonico per il Re Edoardo, approvata dal Senato — Saluto al presidente; parlano il senatore De Sonnaz, il presidente del Consiglio e il presidente del Senato — Proposta del senatore Cavalli per S. M. il Re d'Italia, approvata dal Senato — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Comunicazione — Risultato di votazione — Il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti: il presidente del Consiglio ed i ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri, della guerra, della marina, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« N. 62. — Il presidente della Deputazione provinciale di Ferrara fa istanza al Senato, a nome di quella Deputazione, perchè venga modificato il disegno di legge per « Modificazioni

alla legge forestale del 20 giugno 1887, numero 3917.

« 63. — Il presidente della Deputazione provinciale di Siena, a nome di quella Deputazione, fa istanza *identica alla precedente*.

« 64. — Il presidente della Deputazione provinciale di Modena, a nome di quella Deputazione, fa istanza *identica alla precedente*.

Congedi.

PRESIDENTE. I signori senatori Durand de La Penne e Adamoli domandano un congedo di dieci giorni per motivi di famiglia.

Se non ci sono osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione di maggiori assegnazioni per spese della spedizione in Cina su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per: « Approvazione di maggiori assegnazioni per spese della spedizione in Cina, su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 367,900 ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902:

Capitolo n. 6. — Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine) L. 100,000

Capitolo n. 15. — Spese casuali 6,900

Capitolo n. 31. — Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero 230,000

Capitolo n. 32. — Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero. 31,000

L. 367,900

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale di prima categoria dell'Amministrazione centrale degli affari esteri e del personale addetto alle Regie legazioni all'estero » (N. 123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazione ai ruoli organici del personale di prima categoria dell'Amministrazione centrale degli affari esteri e del personale addetto alle regie Legazioni all'estero ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 123).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il ruolo organico del personale di prima categoria dell'Amministrazione centrale degli affari esteri è fissato come segue:

Numero	Gradi e Classi	Stipendio individuale	Totale per ogni grado e classe
1	Ispettore generale	9,000	9,000
1	Direttore capo di div. di 1 ^a cl.	7,000	7,000
2	Id. id. 2 ^a cl.	6,000	12,000
6	Capi sezioni di 1 ^a classe . . .	5,000	30,000
5	Id. 2 ^a classe . . .	4,500	22,500
6	Segretari di 1 ^a classe.	4,000	24,000
3	Id. 2 ^a classe.	3,500	10,500
3	Id. 3 ^a classe.	3,000	9,000
1	Vice segretario	2,500	2,500
1	Direttore degli Archivi	6,000	6,000
	Totale L.		132,500

(Approvato)

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1902

Art. 2.

Il ruolo organico del personale addetto alle Regie Legazioni all'estero è fissato come segue:

Numero	Gradi e Classi	Stipendio individuale	Totale per ogni grado e classe
10	Inviati straordinari o ministri plenipotenziari di 1ª classe	15,000	150,000
13	Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe	9,000	117,000
8	Consiglieri di Legazione . .	5,000	40,000
16	Segretari di Legazione di 1ª cl.	4,000	64,000
15	Id. 2ª cl.	3,000	45,000
36	Addetti di Legazione. . . .	»	»
	Totale L.		416,000

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore spesa di L. 13,000 sul capitolo 18 del bilancio del Ministero degli affari esteri « Stipendi al personale delle Legazioni » insieme alla riduzione di L. 11,500 sul capitolo primo del bilancio stesso « Ministero - Personale di ruolo ».

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzato il trasferimento al ruolo del personale delle Legazioni di tre ufficiali del personale di prima categoria dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, i quali per i loro personali requisiti e segnatamente per servizio prestato all'estero, dimostrino di avere speciali attitudini per la carriera diplomatica.

Il trasferimento sarà fatto con Decreto Reale. Gli ufficiali trasferiti nel ruolo del personale delle Legazioni saranno collocati nel ruolo stesso in base alla loro anzianità di servizio da accertarsi per opera del Consiglio del Ministero.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Ricostruzione dei palazzi e delle Regie rappresentanze italiane in Cina » (N. 132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricostruzione dei palazzi e delle Regie rappresentanze italiane in Cina ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 132).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di 2 milioni di lire per la ricostruzione dei palazzi delle Regie Rappresentanze italiane in Cina.

La somma predetta sarà iscritta in un capitolo speciale dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa autorizzata con l'articolo precedente si farà fronte con una corrispondente quota della indennità assegnata all'Italia, in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle Potenze interessate.

Le riscossioni che, a cominciare dall'esercizio 1902-903, verranno eseguite in conto della indennità predetta, saranno imputate ad un capitolo speciale della parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata.

(Approvato).

Art. 3.

Per gli atti concernenti l'esecuzione delle opere necessarie alla ricostruzione dei palazzi delle Regie rappresentanze in Cina, il Governo del Re è autorizzato a derogare alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del progetto di legge: « Disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendi e pensioni ed alla cedibilità degli stipendi » (N. 93).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendi e pensioni ed alla cedibilità degli stipendi ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 93).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensioni ed i compensi di qualsiasi specie, che lo Stato corrisponde ai suoi funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da esso dipendenti.

(Approvato).

Art. 2.

Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi limitatamente agli stipendi ed alle paghe, alle mercedi, ai salari, ed altri assegni equivalenti, purchè fissi e continuativi, nonchè alle pensioni ed alle indennità che tengono luogo di pensioni:

1° fino alla concorrenza di un quinto per debiti verso lo Stato, dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato e per somme dovute, posteriormente alla presente legge, a titolo di imposte o tasse personali, senza che il pignoramento e il sequestro, per il simul-

taneo concorso di tali cause, possano colpire una quota maggiore di quella sopra indicata; 2° fino alla concorrenza di un terzo per cause di alimenti dovuti per legge.

Nel caso di concorso delle cause di pignorabilità o sequestrabilità di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio, pensione od altri assegni ivi indicati.

(Approvato).

Art. 3.

Gli impiegati civili, gli ufficiali dell'esercito, della marina, delle guardie di finanza e di città e degli altri corpi armati a servizio dello Stato, provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, corrispondente ad una somma maggiore di L. 100 mensili, possono cedere una quota parte degli emolumenti in parola, da essi goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto, e per un periodo di tempo non maggiore di cinque anni.

La cessione non può aver luogo che da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario. È vietata la fideiussione in pro del cedente da parte di altro impiegato, sempre che la obbligazione del fideiussore possa risolversi nella cessione di una quota del proprio stipendio od altro assegno fisso che ne tenga luogo.

Quando preesistano pignoramenti o sequestri, la facoltà di cessione non può esercitarsi che sulla differenza tra la quota cumulativamente pignorata o sequestrata e la metà dello stipendio, o di altro assegno che ne tenga luogo.

Allorchè i pignoramenti od i sequestri abbiano luogo dopo che la cessione sia stata regolarmente intimata all'amministrazione dello Stato, nella forma prescritta dal seguente art. 8, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi che la differenza fra la quota ceduta e la metà dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo.

È ammesso sempre, nei limiti del quinto, il pignoramento ed il sequestro degli stipendi degli impiegati per le tasse dovute ai comuni.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili al corpo diplomatico e consolare.

(Approvato).

Art. 4.

I pignoramenti, i sequestri e le cessioni non possono avere effetto che proporzionalmente ed in relazione ad ogni singola rata di stipendio od altro assegno fisso e continuativo, pei quali i detti vincoli sono rispettivamente consentiti dagli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 5.

Fino a quando non sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sarà inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purchè però la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre anni cinque dall'inizio della prima.

(Approvato).

Art. 6.

L'alienazione, il pignoramento ed il sequestro della quota ceduta, in qualunque forma concepiti sono inefficaci e come non avvenuti rispetto allo Stato.

In caso di successione del cessionario, gli eredi o legatari di costui devono giustificare presso l'Amministrazione dello Stato il diritto a riscuotere la quota ceduta mediante esibizione di un decreto pronunziato in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove si è aperta la successione, ovvero dalla Corte di appello, nel cui distretto ha sede l'ufficio che deve operare il pagamento, se la successione è aperta all'estero.

Ove gli eredi o legatari siano creditori di una somma non eccedente al lordo lire 100, la successione può giustificarsi nei modi stabiliti dall'art. 336 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

In ogni caso gli eredi o legatari del cessionario non possono riscuotere la quota ceduta se non delegando un unico rappresentante.

(Approvato).

Art. 7.

Nel caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione o indennità, ove non sia altrimenti stabilito dalle parti, la cessione di una quota

di stipendio o di altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, estenderà i suoi effetti sopra una quota proporzionale della pensione concessa al debitore, fino all'estinzione del debito per cui la cessione fu stipulata, o sopra una quota non maggiore del quinto dell'indennità per una volta tanto spettante al debitore in luogo di pensione.

(Approvato).

Art. 8.

Le cessioni debbono farsi per atto scritto. Questo può anche consistere in una dichiarazione amministrativa fatta presso l'Intendenza di finanza innanzi al funzionario incaricato di ricevere i contratti che si stipulano nella Intendenza medesima.

La dichiarazione amministrativa deve essere compilata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Quando le cessioni non risultino da dichiarazione amministrativa debbono essere presentate all'intendenza di finanza per essere allibrate nei suoi registri.

La iscrizione dell'atto di cessione, nei registri dell'Intendenza tiene luogo della intima-zione prescritta dall'art. 1539 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 9.

Le cessioni hanno effetto rispetto all'Amministrazione sulla rata del mese successivo a quello in cui ebbe luogo la loro iscrizione nei registri dell'Intendenza.

(Approvato).

Art. 10.

Invece delle ordinarie tasse sugli affari è stabilita per le dichiarazioni di cessione fatte in forma amministrativa innanzi alle Intendenze di finanza, una tassa fissa di una lira per ciascun atto di cessione, ed una tassa proporzionale:

di centesimi 50 se la somma totale per la quale si opera la cessione non eccede L. 50;

di L. 1 se eccede L. 50 e non L. 100;

di L. 2 se eccede L. 100 e non L. 200;

di L. 3 se eccede L. 200 e non L. 300;

e successivamente di una lira in più per ogni 100 lire o frazione di 100 lire al disopra delle L. 300.

Queste tasse, sottoposte all'aumento dei due decimi, sono riscosse mediante una corrispondente marca da bollo apposta ed annullata con le firme degli stipulanti.

(Approvato).

Art. 11.

Le prescrizioni degli articoli 1 a 7 e della prima parte dell'art. 8 (fatta eccezione della condizione dello stipendio superiore a L. 100 mensili di cui al primo comma dell'art. 3, alla quale condizione viene per questi impiegati derogato) hanno effetto anche per gli impiegati, pensionati o salariati del Fondo per il culto, degli economati generali, dei comuni, delle provincie e delle Opere pie, delle Camere di commercio, degli Istituti di emissione, delle Casse di risparmio e delle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, ai quali enti è rispettivamente trasferita la facoltà di cui al n. 1 dell'art. 2, per i debiti verso gli enti medesimi. Ferma la applicabilità dell'art. 3 esclusivamente agli stipendi, e non anche alle pensioni e salari.

Rimangono di conformità modificate le correlative disposizioni delle legge 19 aprile 1885, n. 3099, 26 luglio 1888, n. 5579, 23 dicembre 1888, n. 5858 e 14 luglio 1898, n. 335.

(Approvato).

Art. 12.

Saranno deferiti al Consiglio di disciplina dell'Amministrazione cui appartengono, gli impiegati i quali cedano una parte del loro stipendio senza estinguere gli impegni precedentemente contratti.

Il giudizio disciplinare in via amministrativa non pregiudica in verun modo l'azione penale, qualora il fatto del funzionario rivesta gli estremi del reato.

(Approvato).

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituiti legalmente prima della pubblicazione della legge stessa.

(Approvato).

Art. 14.

Con speciale regolamento, da approvarsi con decreto Reale, saranno date le norme per la esecuzione della presente legge, e ciò entro tre mesi dalla pubblicazione della medesima

(Approvato).

Art. 15.

È in facoltà delle Amministrazioni non governative, di cui all'art. 11, di provvedere con speciali norme, secondo le proprie esigenze, all'esecuzione della presente legge, salvo l'approvazione delle rispettive autorità tutorie, o del Ministero che su di esse esercita la vigilanza.

(Approvato).

Art. 16.

L'esercizio della facoltà di cedere una quota di stipendio od assegno, di cui al primo comma dell'art. 3, è limitato al termine di un anno dalla data in cui avrà esecuzione la presente legge.

(Approvato).

Più tardi questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Assegnazione di un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso, al premio ».
(N. 110).

PRESIDENTE L'ordine del giorno porta la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso, al premio ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 110).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il cambio delle obbligazioni di prima emissione non ancora estratte del prestito Bevilacqua

qua La Masa con le corrispondenti obbligazioni nuove sarà fatto senza altra spesa all'infuori di quella di 10 centesimi, dovuta in virtù del patto settimo dell'istromento 22 maggio 1877, dalla Banca d'Italia, amministratrice del prestito, presso le sue sedi o succursali.

Quelle che a tutto il 31 dicembre 1907 non siano state peranco presentate al cambio, saranno considerate come prescritte.

(Approvato).

Art. 2.

Il diritto al rimborso del premio per le obbligazioni tanto di prima che di seconda emissione, cesserà quando non sia esercitato entro il termine di cinque anni.

Per tutte le estrazioni finora eseguite il detto termine decorrerà dal giorno, in cui, a cura del Regio commissario, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco, in ordine numerico, delle obbligazioni sorteggiate e non ancora pagate, con le indicazioni della serie e del numero delle obbligazioni stesse, della data della estrazione e, per ciascun titolo, del premio e suo ammontare o del rimborso.

Tale elenco, sempre a cura del Regio commissario, sarà trasmesso agli Istituti di emissione del Regno, perchè lo pubblichino nelle sedi e succursali loro proprie, entro un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le estrazioni avvenire il termine quinquennale decorrerà da identica pubblicazione, che, di volta in volta, ne sarà fatta.

La Banca d'Italia in tutte le sue sedi e succursali avrà l'obbligo di fornire gratuitamente ai portatori delle obbligazioni vecchie e nuove tutte le notizie relative agli elenchi summenzionati, fino a quando le operazioni del prestito siano integralmente esaurite.

(Approvato).

Art. 3.

Gli utili derivanti dalle prescrizioni stabilite dalla presente legge andranno per metà a beneficio della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e invalidità degli operai. (Legge 17 giugno 1901, testo unico).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Concorso dello Stato nella spesa occorrente per il nuovo ordinamento delle strade ferrate delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per il periodo di tempo dal 1° gennaio 1902 al 30 giugno 1905 » (N. 127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa occorrente per il nuovo ordinamento del personale delle strade ferrate delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per il periodo di tempo dal 1° gennaio 1902 al 30 giugno 1905 ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. stampato N. 127).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzato il concorso dello Stato per una somma che non potrà complessivamente superare le lire 10,500,000, nelle spese da sostenersi dalle Società esercenti le Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, durante il periodo di tempo dal 1° gennaio 1902 al 30 giugno 1905, per effetto dei rispettivi nuovi ordinamenti del loro personale comprendenti le modificazioni richieste dal Governo.

(Approvato).

Art. 2.

Per regolare le modalità dell'indicato concorso dello Stato, il Governo del Re è autorizzato a stipulare con le Società suddette separate Convenzioni, da approvarsi con decreto Reale.

Col suddetto decreto sarà provveduto eziandio alla pubblicazione delle tabelle organiche, e dei regolamenti pel personale ferroviario.

(Approvato).

Art. 3.

Le somme occorrenti per corrispondere alle Società il concorso di cui all'art. 1 saranno prelevate dalle quote bimestrali di compartecipazione dello Stato ai prodotti lordi delle tre indicate Reti ferroviarie, prima che ne sia effettuato il versamento nelle tesorerie erariali ai sensi degli art. 25 per la Rete Mediterranea, 28 per la Rete Adriatica e 22 per la Rete Sicula dei vigenti rispettivi contratti di esercizio, approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del progetto di legge: « Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Crespina, Tripalle e Cenaia fin qui aggregate al comune di Fauglia (provincia di Pisa) » (N. 34).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Crespina, Tripalle e Cenaia fin qui aggregate al comune di Fauglia (provincia di Pisa) ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 34).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le frazioni di Crespina, Tripalle e Cenaia, del comune di Fauglia, sono distaccate dal medesimo e costituite in comune autonomo, che prende il nome di Crespina.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è incaricato di dare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Disposizioni riguardanti l'alienazione delle armi modello 1870-87 e dei materiali di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1901, n. 151 » (N. 120).

PRESIDENTE. Segue ora nell'ordine del giorno il disegno di legge: « Disposizioni riguardanti l'alienazione delle armi modello 1870-87 e dei materiali di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1901, n. 151 ».

Prego il signor senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Ministero della guerra è autorizzato ad alienare in uno o più lotti, mediante vendita, permuta, o in qualsiasi altra maniera che reputerà più conveniente nell'interesse dell'erario, e prescindendo anche dai pubblici incanti e dall'osservanza delle formalità prescritte dagli articoli 5 e 9 della vigente legge di contabilità generale dello Stato in data 17 febbraio 1884, n. 2016, modificata in questa parte coll'altra del 14 luglio 1887, n. 4713, le armi modello 1870-1887, con sciabole, baionette e relativi accessori e munizionamenti, nonchè i materiali di artiglieria da cm. 7 e 9, che vengono sostituiti con quelli di nuovo modello, riconosciuti non più necessari ai bisogni dell'esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; trattandosi d'articolo unico, sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

CODRONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI. Molti senatori ci hanno chiesto quando l'Ufficio centrale che esamina il disegno di legge per le ferrovie complementari potrà riferire.

L'Ufficio, che ho l'onore di presiedere, dichiara, a scanso di responsabilità, che, se il

Senato lo desidera, potrà giovedì prossimo presentare la sua relazione.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto per mezzo mio al senatore Codronchi di questa sua dichiarazione e quand'egli avrà presentata la sua relazione io farò, come sempre, il mio dovere.

**Proposta del senatore Canonico
per il Re Edoardo VII.**

CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANONICO. Prima che noi abbandoniamo i nostri lavori io desidero fare al Senato questa proposta, e cioè, che per mezzo dell'onor. ministro degli affari esteri si esprimano le felicitazioni del Senato a Sua Maestà Edoardo VII d'Inghilterra pel sensibile miglioramento della sua salute, e i voti sinceri perchè il ristabilimento di essa sia completo, pronto e durevole. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta fatta dal senatore Canonico.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi. (*È approvata all'unanimità*).

Saluto al Presidente.

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SONNAZ. Al momento di separarci unisco il mio nome a quello dei colleghi per pregare il nostro presidente di ben voler gradire i nostri vivi ed affettuosi saluti e vivissimi ringraziamenti per i lavori ch'egli diresse con zelo ed assiduità ammirevole.

Prima di separarci auguriamo a lui con tutto l'affetto, con tutto il cuore buone vacanze estive ed autunnali nella sua diletta Acqui.

(*Vivi applausi anche dalle tribune*).

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. A nome del Governo mi associo con tutto l'animo al saluto augurale proposto dal senatore De Sonnaz per l'illustre presidente del Senato. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*).

Io non posso fare altro se nonchè ringraziare sentitamente il senatore De Sonnaz delle parole così affettuose da lui pronunciate, ed alle quali

il Senato ha dimostrato di volersi con tanta spontaneità associare.

Davvero che io non poteva desiderare di più!

Questo segno della vostra simpatia, risponde al voto più ardente del mio cuore ed è tutto ciò a cui nella pochezza delle mie forze avrei mai potuto aspirare.

Confesso però di non aver saputo compiere intieramente il mio dovere...

(*Voci: No, No*).

Malgrado le parole così cortesi ed il plauso spiegato dal Senato io sento, o signori, che molte volte mi sarà avvenuto di fallire a quella parte del mio dovere a cui devo sempre ed essenzialmente affidarmi. Ma questo so ed affermo, che nell'esercizio delle mie alte funzioni ho sempre cercato di tenere alto il nome ed il prestigio di questo primo Corpo politico dello Stato.

E siccome so di interpretare la mente ed il vostro pensiero ho cercato in ogni cosa, alieno sempre da qualunque considerazione di parte, di ispirarmi a quello che voi volete, che è il bene inseparabile del Re e della Patria. (*Applausi*).

È solamente a questo titolo che io posso accettare questi segni della vostra benevolenza; ma appunto perchè non ho sempre saputo corrispondere al piacere vostro, debbo tanto più compiacermi della vostra benevolenza della quale oggi mi avete dato così splendida prova.

Mentre ringrazio il senatore De Sonnaz e l'antico mio amico Zanardelli delle buone parole che hanno pronunziate, ricambio di gran cuore i migliori augurii dei quali mi avete onorato, coi sensi della più sentita e maggiore riconoscenza dell'animo. (*Vivi e prolungati applausi*).

Proposta del Senatore Cavalli per S. M. il Re d'Italia.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. In questi giorni in cui il Senato avrà terminate le sedute si compirà un avvenimento di fausta grandezza per l'Italia, il viaggio cioè del nostro Re a Pietroburgo per visitare lo Czar.

Che il Re sappia che il Senato porge il migliore augurio di felice viaggio e di lietissimo ritorno. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Il Senato quantunque non abbia avuto ancora comunicazione ufficiale del viaggio in Russia di S. M. il Re, si associa naturalmente con tutto l'animo agli auguri espressi dal senatore Cavalli. (*Vivi applausi*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego ora il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei vari progetti di legge oggi approvati per alzata e seduta.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori segretari di procedere allo scrutinio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Comunicazione.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato di aver ricevuto il seguente telegramma del ministro degli affari esteri, relativo allo stato di salute di S. M. il Re Edoardo VII: « Dottori dichiarano S. M. fuori pericolo ». (*Segni di viva soddisfazione*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per spese della spedizione in Cina, su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902:

Senatori votanti	86
Favorevoli	79
Contrari	7

Il Senato approva.

Modificazioni ai ruoli organici del personale di prima categoria dell'Amministrazione

centrale degli affari esteri e del personale addetto alle Regie Legazioni all'estero:

Senatori votanti	85
Favorevoli	69
Contrari	16

Il Senato approva.

Ricostruzione dei palazzi delle Regie rappresentanze italiane in Cina:

Senatori votanti	85
Favorevoli	77
Contrari	8

Il Senato approva.

Disposizioni relative alla inalienabilità degli stipendi e pensioni ed alla cedibilità degli stipendi:

Senatori votanti	86
Favorevoli	59
Contrari	27

Il Senato approva.

(*Applausi dalle tribune*).

Assegnazione di un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del Prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso, al premio:

Senatori votanti	86
Favorevoli	77
Contrari	9

Il Senato approva.

Concorso dello Stato nella spesa occorrente per il nuovo ordinamento del personale delle strade ferrate delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula pel periodo di tempo dal 1° gennaio 1902 al 30 giugno 1905:

Senatori votanti	86
Favorevoli	70
Contrari	16

Il Senato approva.

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Crespina, Tripalle e Cenaia fin qui ag-

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1902

gregate al comune di Fauglia (provincia di Pisa):

Senatori votanti	86
Favorevoli	76
Contrari	10

Il Senato approva.

Disposizioni riguardanti l'alienazione delle armi modello 1870-87 e dei materiali di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1801, n. 151:

Senatori votanti	86
Favorevoli	77
Contrari	9

Il Senato approva.

Sistemazione del personale straordinario nella carriera d'ordine e di quello addetto alla

ragioneria del Ministero della pubblica istruzione:

Senatori votanti	86
Favorevoli	77
Contrari	9

Il Senato approva.


Essendo esaurito l'ordine del giorno e non essendovi alcuna relazione pronta, avverto che il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 10 luglio 1902 (ore 17)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



25/12
1902